

30 DICEMBRE 2025

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: SERVIZIO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO A GEOM. MATTIA VIECELI TRAMITE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA.

C.I.G.: B9D3DAA182

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”, istitutiva dell’Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera competenze per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, Opera Universitaria deve designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: tale soggetto può essere interno o esterno all’amministrazione e deve avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,

in ottemperanza a quanto disposto all’art. 33 del D. lgs. 81/2008, il RSPP ricopre un ruolo di affiancamento del datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, elabora misure di prevenzione e protezione, propone procedure di sicurezza per le varie attività e programmi di informazione e formazione dei lavoratori, partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fornisce ai lavoratori le informazioni circa i rischi per la salute e sicurezza;

con determinazione n. 280 di data 30/12/2021 è stato affidato per n. 3 annualità l’incarico di cui al punto precedente al geom. Mattia Vieceli, con sede legale in via Noriglio 1, 38068 Rovereto (TN) c.f. VCL*** p.iva 02293250227, per un corrispettivo complessivo di euro 5.100,00 oneri previdenziali 5% inclusi, non soggetto ad IVA per regime IVA agevolato,

l’incarico di cui al punto precedente è in scadenza a fine anno ed è interesse dell’Ente garantire una continuità dello stesso.

In data 29/12/2025 (prot. Opera n. 19563) il geom. Mattia Vieceli ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’ente, presentando proprio preventivo per complessivi euro 1.700,00 oneri previdenziali 5% inclusi, non soggetto ad IVA per regime IVA agevolato;

considerata l'utilità per l'ente di beneficiare di un supporto tecnico in grado di coordinare e gestire nel migliore dei modi tutte le attività finalizzate alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alle misure di prevenzione e protezione,

vista altresì la determinazione n. 5307 di data 23 maggio 2024 del Dirigente del Serv. Contratti e Centrale Acquisti di APAC, la quale ha integrato l'allegato 1 del Bando Unico Me-PAT, Linee guida del contenuto tecnico delle CPV del Bando ME-PAT, modificando la categoria MEPAT033, in particolare il punto 4.8.1 della stessa, “*CPV 71317210-8 - Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza*”, articolato in diversi servizi, tra i quali il Servizio complessivo di RSPP secondo i compiti previsti dall'art 33 del D.lgs. 81/08 e s.m, il servizio di redazione e aggiornamento della documentazione, il servizio di elaborazione del DUVRI, il servizio di formazione e di assistenza generale,

essendo intenzione dell'ente progettare in futuro (verosimilmente a partire dall'anno 2027) un appalto unico avente ad oggetto la totalità dei servizi di cui si compone il sopra citato Servizio complessivo di RSPP,

considerato il livello di soddisfazione del servizio attualmente svolto dal suddetto operatore economico e visto il co. 6 dell'art. 49, secondo cui “è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

visto l'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui l'affidamento di un contratto avente “*un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie*” proprie del sopra soglia, l'Ente accerta che nel caso in oggetto, conseguentemente al valore economico e alla tipologia di prestazione da eseguire, la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura dell'affidamento diretto;

verificata ex art. 36 ter 1, co. 5 e 6 della L.P. 23/1990 l'inesistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per il servizio oggetto d'acquisto ed accertata l'esistenza del CPV “71317210-8 - Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza” relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (CONTRACTA);

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.p. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, il servizio oggetto dell'appalto è già omogeneo e accessibile ed in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

visto l'art. 36 ter 1, co. 6 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, che prevede “*la possibilità per la Provincia, per gli Enti Locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizio di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip S.p.A.*”;

dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023, l'Ente provvederà ad effettuare le verifiche a campione sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale e, in caso di esito negativo delle stesse, provvederà ad applicare le conseguenze ivi previste;

dato atto che non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi del combinato disposto dal co. 11 art. 106 e co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, in conseguenza dell'importo contrattuale ridotto, dell'affidabilità dell'operatore economico e della modalità di pagamento del servizio, in un'unica soluzione a saldo, per cui si ritiene che vi sia un basso rischio di inadempimento o di difetti nell'esecuzione del contratto;

dato atto che il contratto in oggetto non è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00 sulla base di quanto disposto dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui dell'art. 50, comma 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad “*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;

con la presente determinazione si propone pertanto di autorizzare l'affidamento per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'Ente al geom. Mattia Vieceli, con sede legale in via Noriglio 1, 38068 Rovereto (TN), c.f. VCL*** p.iva 02293250227, con decorrenza dal 01/01/2026 e per n. 1 annualità, per l'importo complessivo di € 1.700,00.= oneri previdenziali 5% inclusi, non soggetto ad IVA per regime IVA agevolato tramite scambio di corrispondenza, alla stregua dell'art. 18 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 co. 3 della L.P. 23/1990.

Trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti sono regolati dalla disciplina peculiare all'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.P. 9 marzo 2016, n.2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Viene infine dato atto che per il servizio di cui al presente provvedimento non è necessario acquisire un codice CUP in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo le “Linee guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione”, elaborate dal Gruppo di Lavoro ITACA (Aggiornamento 14 novembre 2011) in quanto risponde all'esigenza di attuare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è quindi una spesa diretta “*a consentire il funzionamento ordinario dell'Ente e che non rientrano in progetti di investimento pubblico*”.

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le “Indicazioni operative relativamente all'attività

di verifica di correttezza effettuate dall’Agenzia per gli appalti e contratti” sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale “che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO”.

Si specifica altresì che in considerazione delle indicazioni procedurali fornite dal Dipartimento organizzazione, personale e innovazione relativamente all’applicazione dell’articolo 5 bis della L.p. 2/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" (prot. Opera 11163 del 22/08/2025) è necessario procedere, con il presente provvedimento, all’accantonamento delle risorse pari allo 0,5% sull’importo dell’affidamento al netto dell’Iva.

Si dà atto che ai sensi dell’art. 15 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l’affidamento del servizio in parola.

Si dà atto infine che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025, in attesa di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’affidamento per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Ente al geom. Mattia Vieceli, con sede legale in via Noriglio 1, 38068 Rovereto (TN), c.f. VCL*** p.iva 02293250227, con decorrenza dal 01/01/2026 e per n. 1 annualità, per l’importo complessivo di € 1.700,00.= oltre oneri previdenziali 5% inclusi, non soggetto ad IVA per regime IVA agevolato;
- 2) di disporre il programma di spesa di € 1.700,00.= sulla macrovoce 043004 “Altri costi del personale”, centro di costo 16 “Servizi generali”, budget esercizio 2026;

- 3) di imputare l'importo corrispondente allo 0,5 dell'importo di cui al punto 1), pari ad € 8,50, ai sensi dell'art. 5 bis della L.p. 2/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" alla macrovoce 047003 "Altri accantonamenti", centro di costo 16 "Servizi generali" del budget economico 2026;
- 4) di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026
Macrovoce 043004
Centro di costo 16 per € 1.700,00.= - PRG 200
Macrovoce 047003
Centro di costo 16 per € 8,50.= - PRG 201

LA RAGIONERIA

(CL/EC/vs)